

**IL GIUDIZIO DI 2° GRADO
NELLA GIURISDIZIONE INTERNA
DI AVIS**

Relatore: Avv. Cosimo Luigi BRUNO

Con l'approvazione degli statuti vigenti, è stata eliminata la figura dei Probiviri, ai livelli comunali e Provinciali ed è stato introdotto, sempre nel rispetto di una giurisdizione interna improntata al doppio grado di giudizio, un giudice collegiale di primo grado, a livello regionale (Probiviri Regionali) e di un collegio di secondo grado a livello nazionale (Probiviri Nazionali).

Vi sono poi dei casi particolari che andremo a vedere tra qualche istante, in cui la funzione di giudice di primo grado viene esercitata dai Probiviri Nazionali, per cui si è reso necessario conservare la figura del Giurì Nazionale, il quale ha assunto la funzione di giudice di secondo grado avverso le decisioni di primo grado dei Probiviri Nazionali.

L'argomento che mi è stato affidato, mi porta a concentrare l'attenzione su questo secondo aspetto ovvero il giudizio di secondo grado, che andremo ad approfondire soprattutto in ordine al profilo relativo alla procedura.

Gli organi di giurisdizione interna sono regolamentati dagli artt. 15 e 16 dello statuto Nazionale e dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Nazionale.

L'art. 16 al comma 2 dello statuto, regola la funzione di giudice di primo grado del Collegio Nazionale, elencando tutti i casi in cui ciò avviene. E precisamente quando la controversia riguarda:

1. Avis Nazionale e soci persone fisiche;
2. soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di diversa regione;
3. soci persone fisiche e associazioni territoriali di diversa regione;
4. associazioni territoriali di diversa regione;
5. associazione territoriale a qualsiasi livello e Avis Nazionale.

Al comma 3 l'art. 16 fissa le funzioni di giudice di secondo grado dei Probiviri Nazionali, avverso tutte le decisioni emesse dai Collegi dei Probiviri Regionali.

La competenza per il giudizio di appello, avverso le decisioni emesse dal Collegio Nazionale dei Probiviri in funzione di giudizio di primo grado spetta al Giurì Nazionale come indicato all'art. 15 c. 2 dello Statuto Nazionale.

Lo statuto consente inoltre, (art. 15 c.3) ove le parti in causa siano d'accordo e quindi ne facciano tutte richiesta, il giudizio può svolgersi in unico grado davanti al Giurì, la cui decisione è inappellabile.

Fin qui, quanto previsto dalle norme statutarie.

Passiamo ora ad analizzare le norme regolamentari specifiche sull'argomento.

Come possiamo vedere le funzioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, vengono dettagliatamente regolamentate dall'art. 14 del vigente Regolamento Nazionale.

Al c.1 infatti ci viene indicato quali sono le modalità di presentazione del ricorso in primo grado, che per analogia si applica anche al giudizio di 2° grado.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto, deve essere sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e deve essere corredato di tutti i mezzi di prova; deve essere depositato ovvero inviato, presso la segreteria di Avis Nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso, che per il giudizio di secondo grado deve intendersi entro 30 giorni dalla notifica della decisione di primo grado.

Il comma 2 stabilisce che, ove il ricorso sia in primo grado, deve essere corredato di tutta la documentazione a sostegno dello stesso e nel caso in cui il ricorrente non sia in possesso di tale documentazione, la stessa potrà essere depositata in seguito e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. Per il ricorso in appello tale comma non si applica in quanto non si può produrre nuova documentazione.

Il successivo c.3 stabilisce che il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, lo trasmette alla controparte assegnando alla stessa il termine, da intendersi perentorio, di trenta giorni, per il deposito o spedizione di eventuale sua memoria difensiva o contro-ricorso.

Ricevuta tale documentazione o decorso inutilmente il termine di gg. 30, il Presidente del Collegio fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione a tutte le parti e ai loro difensori ove nominati.

Ai sensi del c.4, il Presidente, ricevuti tutti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

Il successivo c.5 fissa le modalità con cui le parti possono stare in giudizio e cioè esse possono comparire personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori. Possono inoltre stare in giudizio a mezzo di procuratore munito di delega scritta a margine o in calce del ricorso o contro-ricorso.

Alla prima udienza di dibattimento, il Collegio, deve accertare se vi sono questioni preliminari (competenza, inammissibilità, prescrizione, ecc.) da decidere e poi deve espletare il tentativo di conciliazione, che pertanto è obbligatorio.

Il c. 6 prevede che in caso di propria incompetenza (procedimenti di competenza del Collegio Regionale), il Collegio la dichiara, con apposito provvedimento e provvede a trasmettere gli atti all'Organo competente. Con lo stesso provvedimento assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione del procedimento davanti all'Organo competente.

Ai sensi dell'art. 14 c.7, il Collegio, di ogni riunione dovrà redigere apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti e i componenti del collegio presenti, che comunque dovranno essere almeno in numero di tre.

A tal proposito, anche se esula dall'argomento, ritengo necessario fare un inciso. Il collegio deve essere composto sempre da tre membri, in caso contrario il collegio non può riunirsi.

Le vigenti norme associative, prevedono infatti che siano eletti 3 membri effettivi e due supplenti, dove i due supplenti non subentrano in caso di dimissioni di uno dei titolari, ma ogni qualvolta uno dei membri effettivi, per proprie ragioni, ritenga opportuno astenersi. Nel caso di dimissioni di uno dei membri, il collegio dovrà essere integrato con la elezione di un nuovo componente.

Il giudizio di appello, ex art. 14 c.8, come del resto anche quello di primo grado, deve concludersi, anche nei casi di cessazione della materia del contendere, con l'emissione, entro 90 giorni dalla data di proposizione dello stesso, della decisione finale. È comunque consentito, ove le circostanze lo richiedano, che il collegio, con apposita delibera, proroghi tale termine. Il provvedimento di proroga deve essere notificato alle parti a cura del Presidente del Collegio, con lettera raccomandata ovvero anche a mezzo P.E.C.

Il provvedimento di proroga, va anche notificato al Presidente di Avis Nazionale, nonché ai presidenti delle Avis territoriali di appartenenza, per quanto di loro competenza.

Il successivo c.9 stabilisce che l'appello avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri in funzione di giudice di primo grado, va proposto, innanzi al Giurì Nazionale, con le stesse forme, tempi e modalità previste per il giudizio innanzi ai Probiviri Nazionali. Quindi con il deposito del ricorso scritto, sottoscritto dalla parte ed eventualmente dal difensore o patrocinatore. Il Giurì ricevuto l'atto, lo trasmette alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni da quando lo stesso è pervenuto presso la segreteria di Avis Nazionale.

La proposizione dell'impugnazione avverso la decisione di primo grado (art. 14 c.10), sospende l'efficacia della decisione stessa, salvo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale a seconda che il provvedimento riguardi il socio persona giuridica o il socio persona fisica.

Il Comma 6 dell'Art. 7 del vigente Statuto Nazionale, prevede infatti che, nelle more della decisione in ordine alla espulsione del socio persona giuridica, questi mantenga il diritto di voto.

Il successivo Comma 7 invece statuisce che ove l'impugnativa del provvedimento di espulsione riguardi il socio persona fisica, questi, nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione interna competenti, non può esercitare il proprio diritto di voto. Diritto che il socio potrà nuovamente esercitare solo dopo la decisione definitiva con cui viene accolto il ricorso e revocata l'espulsione.

Il collegio, art. 14 c.11, nelle more del procedimento, ove vi sia una richiesta da parte di chi vi abbia interesse, può emettere in via provvisoria, i provvedimenti cautelari di cui alle lettere a), b) e c) del successivo c.13 del Regolamento e precisamente:

- il provvedimento cautelare della censura, della sospensione dalle cariche associative e della sospensione dall'attività di socio.

Il c.12 stabilisce che al giudizio di secondo grado, sia esso promosso innanzi ai Probiviri Nazionali che innanzi al Giurì, si applicano le stesse norme procedurali

del giudizio di primo grado.

Il collegio con la decisione che definisce il procedimento, può ove richiesto, comminare alla parte soccombente le sanzioni previste dall'art. 14 c.13 del vigente Regolamento Nazionale. Detta norma prevede infatti:

- la sanzione della censura scritta, per i casi meno gravi;
- la sanzione della sospensione da due mesi a due anni dalle singole cariche associative ovvero la sospensione da due mesi a due anni dall'attività di socio, per i casi un po' più gravi;
- Per i casi di particolare gravità, è prevista la sanzione della espulsione dall'associazione.

Tale ultima sanzione priva il socio (persona fisica e/o giuridica) di tutti i diritti a lui derivanti, dalla qualifica di socio e per il socio persona fisica scatta l'obbligo della restituzione della tessera di appartenenza all'associazione.

Il provvedimento di espulsione del socio (art. 14 c.14), deve essere comunicato al Segretario Generale, il quale cura la tenuta del registro dei soci espulsi, per l'annotazione del nominativo del socio fatto oggetto di tale provvedimento.

Il Segretario Generale, di tale espulsione dovrà dare comunicazione alle Avis Territoriali di appartenenza del socio espulso.

Il Regolamento all'art. 14 comma 15 a tutela dell'associazione, ha previsto che, nei casi di particolare gravità ed urgenza, in pendenza del giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Avis territoriale di appartenenza, possa, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare. Tale previsione normativa è indirizzata ad impedire che un socio possa durante lo svolgimento del giudizio, con la reiterazione dei propri comportamenti contrari all'etica associativa, arrecare, ulteriori danni all'associazione.

Il successivo comma 16 stabilisce che il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione con cui veniva comminata la sua espulsione, possa essere riammesso nell'associazione.

Perché ciò avvenga è necessario che il soggetto faccia apposita istanza all'Avis Territoriale di appartenenza, la quale ove non ci siano ragioni particolari, dovrà esprimere proprio parere favorevole alla riammissione. Tale richiesta con il relativo

parere favorevole dovrà essere trasmessa all'Avis Nazionale, dove il Presidente con proprio provvedimento dichiarerà la riammissione del socio.

Per quanto riguarda il ricorso d'appello avverso la decisione emessa dai Probiviri Nazionali in funzione di giudice di primo grado, l'art. 15 c.1 del regolamento nazionale, stabilisce che va proposto con le stesse forme previste per il ricorso in appello promosso davanti ai Probiviri Nazionali.

Deve quindi essere sempre proposto per iscritto, firmato dal ricorrente e dal suo eventuale patrocinatore. Deve essere depositato o spedito entro 30 dalla notifica della decisione oggetto di impugnazione presso la Sede di Avis Nazionale.

Al procedimento in appello promosso innanzi al Giurì Nazionale (art. 15 c.2) si applicano le stesse norme procedurali previste per il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.